



**Questionario per la valutazione dell'attuazione della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e
la violenza domestica da parte delle Parti**

**1st ciclo di valutazione tematica: Costruire la fiducia
fornendo sostegno, protezione e giustizia**

Adottato dal GREVIO il 13 ottobre 2022

GREVIO/Inf(2022)31

Indice dei contenuti

Introduzione	3
Parte I: Cambiamenti nelle politiche globali e coordinate, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati nel settore della violenza contro le donne e della violenza domestica	
4	
Articolo 7: Politiche globali e coordinate	4
Articolo 8: Finanziamento	4
Articolo 11: Raccolta di dati e ricerca	4
Parte II: Informazioni sull'attuazione di disposizioni selezionate in aree prioritarie nel campo della prevenzione, della protezione e dell'azione penale	
6	
Articolo 12: Obblighi generali	6
Articolo 14: Istruzione	6
Articolo 15: Formazione dei professionisti	6
Articolo 16: Programmi di intervento preventivo e di trattamento	6
Articolo 18: Obblighi generali	7
Articolo 20: Servizi di supporto generale	7
Articolo 22: Servizi di supporto specialistico	8
Articolo 25: Sostegno alle vittime di violenza sessuale	9
Articolo 31: Custodia, diritti di visita e sicurezza	9
Articolo 48: Divieto di procedimenti alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie o di sentenze di condanna	10
Articoli 49 e 50: obblighi generali e risposta immediata, prevenzione e protezione	11
Articolo 51: Valutazione e gestione del rischio	12
Articolo 52: Ordini di divieto d'urgenza	12
Articolo 53: Ordini restrittivi o di protezione	13
Articolo 56: Misure di protezione	13
Parte III: Tendenze emergenti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica	
14	
Parte IV: Dati amministrativi e statistiche	15
APPENDICE	16

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, il Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) controlla l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Dopo la procedura di valutazione di base, che ha fornito una panoramica dell'attuazione dell'intero spettro di disposizioni della Convenzione da parte di ciascuno Stato parte, l'articolo 68, paragrafo 3, della Convenzione e l'articolo 30 del Regolamento interno del GREVIO (il Regolamento interno) incaricano il GREVIO di svolgere successive procedure di valutazione suddivise in cicli. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO selezionerà le disposizioni specifiche su cui si baserà la procedura di valutazione e invierà un questionario (articolo 31 del Regolamento).

Per il suo 1st ciclo di valutazione tematica, il GREVIO ha adottato questo questionario da inviare a tutti gli Stati parte che si sono sottoposti alla procedura di valutazione di base, secondo un ordine approvato dal GREVIO. Gli Stati parte sono invitati a trasmettere al GREVIO una risposta al questionario entro cinque mesi dalla data di invio.

Il GREVIO ha deciso di concentrare il suo 1st ciclo di valutazione tematica sul tema della costruzione della fiducia attraverso la fornitura di sostegno, protezione e giustizia. Per affrontare questo tema generale, il presente questionario si propone, nella sua prima sezione, di individuare gli sviluppi in aree chiave come le politiche globali e coordinate, i finanziamenti e la raccolta dei dati che si sono verificati dopo il completamento della procedura di valutazione di base. Nella seconda sezione, si propone di ottenere informazioni più approfondite sull'attuazione di determinate disposizioni in materia di prevenzione, protezione e azione penale, rispetto alle quali le procedure di valutazione di base e le conclusioni sulle raccomandazioni del Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul hanno evidenziato sfide significative e la necessità di un'ulteriore attuazione sostenuta. Nella terza sezione, il documento richiama l'attenzione sulle tendenze emergenti nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica. La quarta e ultima sezione richiede statistiche annuali per due anni solari completi prima di ricevere il presente questionario su dati amministrativi e giudiziari specifici.

La risposta al questionario deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della Convenzione di Istanbul a partire dal primo rapporto di valutazione di base del GREVIO, comprese le copie o gli estratti della legislazione, dei regolamenti, della giurisprudenza e dei documenti strategici o dei piani d'azione pertinenti (articolo 33 del Regolamento).

Parte I: Cambiamenti nelle politiche globali e coordinate, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati nell'ambito della violenza contro le donne e della violenza domestica

Articolo 7: Politiche globali e coordinate

1. Si prega di fornire informazioni su qualsiasi nuovo sviluppo politico dall'adozione del rapporto di valutazione di base del GREVIO sul vostro Paese per garantire politiche complete che coprano le aree di prevenzione, protezione e perseguimento in relazione allo stalking, alle molestie sessuali e alla violenza domestica, compresa la loro dimensione digitale, allo stupro e alla violenza sessuale, alle mutilazioni genitali femminili, al matrimonio forzato, all'aborto forzato e alla sterilizzazione forzata, dimostrando così un'ulteriore implementazione della Convenzione. Si prega di specificare le misure adottate in particolare in relazione a quelle forme di violenza contro le donne che non sono state affrontate in passato nelle politiche, nei programmi e nei servizi che comprendono i quattro pilastri della Convenzione di Istanbul.

2. Se pertinente, si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire l'allineamento delle definizioni di violenza domestica e di violenza contro le donne nella legislazione nazionale o nei documenti politici con quelle stabilite dall'articolo 3 della Convenzione di Istanbul e di fornire le relative disposizioni applicabili in inglese o francese.

3. Fornite informazioni su come le vostre autorità assicurano che le politiche sulla violenza contro le donne e la violenza domestica mettano al centro i diritti delle donne e il loro empowerment e su qualsiasi misura adottata per migliorare l'intersezionalità di tali politiche, in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione.¹

Articolo 8: Finanziamento

4. Si prega di fornire informazioni su qualsiasi nuovo sviluppo dopo l'adozione del rapporto di valutazione di base del GREVIO sul vostro Paese per quanto riguarda l'assegnazione di risorse finanziarie e umane adeguate e sostenibili per l'attuazione di politiche, misure e programmi integrati per prevenire e combattere tutte le forme di violenza coperte dalla Convenzione di Istanbul.

5. Fornire informazioni su qualsiasi sviluppo relativo alla fornitura di risorse finanziarie e umane adeguate e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che forniscono servizi di supporto specialistico alle vittime, comprese quelle che sostengono le donne e le ragazze migranti.

Articolo 11: Raccolta di dati e ricerca

6. Si prega di fornire informazioni su qualsiasi nuovo sviluppo, dopo l'adozione del rapporto di valutazione di base del GREVIO sul vostro Paese, in merito all'introduzione di categorie di raccolta dati quali il tipo di violenza, il sesso e l'età della vittima e dell'autore, la relazione tra i due e il luogo in cui si è verificata, per i dati amministrativi rilevanti per il campo della violenza.

¹ Il concetto di intersezionalità si riferisce al fatto che "gli individui (e i gruppi) sono colpiti da molteplici disuguaglianze basate su vari motivi di distinzione piuttosto che da discriminazioni basate su un solo motivo alla volta". Pertanto, la discriminazione, la disuguaglianza e la violenza di genere non possono essere esaminate in relazione a una sola categoria di differenza - ad esempio, il genere - escludendone altre - come la razza, la classe, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere - perché le categorie sociali si intersecano e si intrecciano in sistemi multipli di discriminazione che influenzano simultaneamente la vita di un individuo". Si veda a questo proposito lo studio Ensuring the Non-discriminatory Implementation of Measures against Violence against Women and Domestic Violence: Article 4, paragraph 3, of the Istanbul Convention, A collection of papers on the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, p.12-13.

violenza contro le donne e la violenza domestica provenienti dalle forze dell'ordine, dal settore giudiziario, dai servizi sociali e dal settore sanitario pubblico.

7. Se pertinente, si prega di fornire informazioni su qualsiasi nuovo sviluppo dopo l'adozione del rapporto di valutazione di base del GREVIO sul vostro Paese per consentire la raccolta di dati disaggregati:

- a. sul numero di ordini di sbarramento e di protezione d'emergenza, sul numero di violazioni e sulle conseguenti sanzioni;
- b. sul numero di volte in cui le decisioni sull'affidamento hanno comportato la restrizione e la revoca dei diritti genitoriali a causa della violenza perpetrata da un genitore nei confronti dell'altro.

8. Fornire informazioni sulle misure adottate per consentire di seguire i casi di violenza contro le donne e di violenza domestica dalla denuncia alla condanna, in tutte le fasi dei procedimenti giudiziari e di applicazione della legge.

Parte II: Informazioni sull'attuazione di disposizioni selezionate in aree prioritarie nel campo della prevenzione, della protezione e dell'azione penale

Articolo 12: Obblighi generali

9. Fornire informazioni su qualsiasi misura di prevenzione primaria volta a cambiare la mentalità e gli atteggiamenti in relazione alla violenza contro le donne e a ridurre l'esposizione delle donne alla violenza di genere:

- a. affrontare stereotipi e pregiudizi di genere dannosi, usi e costumi basati sull'idea di inferiorità delle donne;
- b. affrontare la maggiore esposizione alla violenza di genere da parte di donne e ragazze a rischio di discriminazione intersezionale;
- c. incoraggiare tutti i membri della società, compresi gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di Istanbul e promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti gli ambiti della vita, in particolare la loro partecipazione alla politica a tutti i livelli e al mercato del lavoro.

Articolo 14: Istruzione

10. Fornire alcuni esempi di programmi, materiali o iniziative promettenti per l'insegnamento o la prevenzione da utilizzare nell'istruzione formale (dalla scuola materna all'istruzione superiore) che:

- a. educare i bambini e i giovani all'uguaglianza tra donne e uomini, al diritto all'integrità personale, al rispetto reciproco e alla risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, compresa la nozione di consenso liberamente dato;
- b. affrontare alcune o tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze contemplate dalla Convenzione di Istanbul;
- c. promuovere l'inclusione dell'alfabetizzazione digitale e della sicurezza online nei programmi di studio formali, come previsto dalla Raccomandazione generale n. 1 del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza contro le donne;
- d. garantire che il materiale didattico utilizzato a scuola non trasmetta stereotipi di genere negativi su donne e uomini di tutte le età;
- e. offrire interventi su misura volti a prevenire la violenza di genere e a dare potere a tutte le ragazze, comprese quelle a rischio di discriminazione intersettoriale.

Articolo 15: Formazione dei professionisti

11. Si prega di completare le tabelle I e II incluse nell'Appendice per fornire una panoramica completa dei gruppi professionali che ricevono una formazione iniziale e in servizio sulle diverse forme di violenza contro le donne e la violenza domestica. Si prega di specificare la frequenza e la portata della formazione e se è obbligatoria.

12. Specificare se l'esperienza delle organizzazioni per i diritti delle donne o dei servizi di supporto specializzati è integrata nella progettazione e/o nell'implementazione della formazione.

Articolo 16: Programmi di intervento preventivo e di trattamento

13. Fornire informazioni sulle misure adottate per aumentare il numero di programmi di

intervento preventivo e di trattamento disponibili per gli autori di violenza domestica e sessuale, sia a frequenza volontaria che obbligatoria.

14. Fornire informazioni sulle misure adottate per:
- a. aumentare il numero di uomini e ragazzi che frequentano i programmi per autori di violenza domestica e sessuale;
 - b. garantire che i programmi per autori di reato applichino gli standard delle migliori pratiche;
 - c. garantire la sicurezza delle vittime e la cooperazione con i servizi di assistenza specializzati per le vittime;
 - d. garantire il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi.

Articolo 18: Obblighi generali

15. Fornire informazioni su eventuali meccanismi di cooperazione multi-agenzia, strutture o misure in atto per proteggere e sostenere le vittime di una qualsiasi delle forme di violenza di genere contro le donne coperte dalla Convenzione di Istanbul (ad esempio, gruppi di lavoro interdisciplinari, sistemi di gestione dei casi, protocolli/linee guida intersettoriali...). Si prega di descrivere:

- a. le agenzie statali coinvolte nel loro funzionamento (forze dell'ordine, magistratura, pubblico ministero, autorità locali, servizi sanitari, servizi sociali, istituzioni educative, ecc;)
- b. se coinvolgono servizi di supporto specialistico forniti da organizzazioni della società civile, in particolare organizzazioni per i diritti delle donne;
- c. come adottano un approccio sensibile al genere alla violenza contro le donne, compresa la priorità della sicurezza delle donne e delle ragazze vittime, la loro responsabilizzazione e un approccio incentrato sulle vittime;
- d. le risorse finanziarie e umane dedicate alla loro attuazione; e
- e. qualsiasi informazione disponibile sulla valutazione dei risultati o dell'impatto.

16. Si prega di specificare se tali meccanismi o strutture di cooperazione istituiti per la fornitura di servizi di supporto per una specifica forma di violenza coperta dalla Convenzione di Istanbul si basano su un documento legale o politico che sostiene o richiede tali approcci.

17. Si prega di spiegare se tutti o alcuni dei servizi di protezione e supporto offerti alle vittime delle diverse forme di violenza contro le donne sono forniti sulla base di un approccio one-stop-shop.

Articolo 20: Servizi di supporto generale

18. Fornire informazioni sui programmi e le misure volte a garantire, attraverso servizi generali, il recupero delle vittime di violenza, anche in ambito sanitario e sociale, l'assistenza finanziaria, l'istruzione, la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro e di un alloggio accessibile e permanente.

Domande specifiche per il settore della sanità pubblica:

19. Sono state adottate misure specifiche per garantire che i servizi sanitari pubblici (ospedali, centri sanitari, altro) rispondano alla sicurezza e alle esigenze mediche delle donne e delle ragazze vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul sulla base di protocolli standardizzati nazionali/regionali?

20. Tali protocolli dettagliano la procedura per:
- a. identificare le vittime attraverso uno screening;
 - b. fornire cure per tutte le esigenze mediche delle vittime in modo solidale;
 - c. raccogliere prove e documentazione forense;
 - d. garantire che alla vittima venga trasmesso un chiaro messaggio di sostegno;
 - e. fare riferimento agli appropriati servizi di supporto specialistico che fanno parte di una struttura di cooperazione multi-agenzia; e
 - f. identificare i bambini che potrebbero essere stati esposti alla violenza domestica o ad altre forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze e che necessitano di ulteriore supporto.
21. Si prega di fornire informazioni sulle procedure in atto per la documentazione e la raccolta da parte degli operatori del settore sanitario pubblico di prove forensi in relazione alle vittime di violenza domestica, alle vittime di violenza sessuale, compreso lo stupro, e alle vittime di mutilazioni genitali femminili.
22. Tutte le donne vittime di violenza, indipendentemente da uno dei motivi elencati nell'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione di Istanbul, in particolare le donne richiedenti asilo, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne appartenenti a minoranze nazionali o etniche, le donne con uno status di residenza irregolare, le donne con disabilità e le donne LGBTI, sono in grado di beneficiare su un piano di parità dei servizi sanitari esistenti? Descrivete le misure adottate per ridurre le barriere legali o pratiche che impediscono loro di accedere ai servizi sanitari regolari.
23. Si prega di fornire informazioni sulle misure in atto per facilitare l'identificazione e la cura delle vittime di violenza contro le donne negli istituti per persone con disabilità e per anziani, nonché per quelle nelle strutture di accoglienza chiuse per i richiedenti asilo e per rispondere alle loro esigenze di sicurezza e protezione.
24. Si prega di fornire informazioni su come le autorità garantiscono che diversi gruppi di donne e ragazze, *tra cui* le donne con disabilità, le donne rom e altre donne appartenenti a minoranze nazionali o etniche, le donne migranti e le persone intersessuali siano pienamente informate, comprendano e diano liberamente il loro consenso a procedure come la sterilizzazione e l'aborto.

Articolo 22: Servizi di assistenza specialistica

25. Descrivere il tipo di servizi di supporto specialistico dedicati alle donne vittime delle forme di violenza di genere contemplate dalla Convenzione di Istanbul (ad esempio, stalking, molestie sessuali e violenza domestica, compresa la loro dimensione digitale, mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato, sterilizzazione forzata, aborto forzato), compresi i servizi di supporto specialistico che forniscono:
- a. rifugi e/o altre forme di alloggio sicuro
 - b. supporto medico
 - c. consulenza psicologica a breve e a lungo termine
 - d. assistenza ai traumi
 - e. consulenza legale
 - f. servizi di prossimità
 - g. linea telefonica di assistenza
 - h. altre forme di supporto (ad esempio, programmi di empowerment socio-economico, piattaforme di assistenza online, ecc.)

26. Quale tipo di servizio di supporto specialistico include psicologi infantili o altri professionisti specializzati nel sostegno ai bambini che sono stati esposti alla violenza domestica, compresa la violenza perpetrata da un genitore contro l'altro?

27. Esistono servizi di supporto specializzati che rispondono alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze migranti o appartenenti a minoranze nazionali o etniche vittime di violenza contro le donne, comprese le donne e le ragazze richiedenti asilo e quelle che hanno ottenuto lo status di rifugiato o di protezione internazionale?

Articolo 25: Sostegno alle vittime di violenza sessuale

28. Si prega di indicare se uno dei seguenti servizi è disponibile nel vostro territorio:
- a. centri di riferimento per la violenza sessuale (ad esempio, servizi di supporto specializzati che offrono assistenza medica immediata, esami forensi e interventi di crisi alle vittime di violenza sessuale);
 - b. centri di crisi per stupri (ad esempio, servizi di supporto specializzati che offrono consulenza, terapia e sostegno a lungo termine alle vittime di violenza sessuale, indipendentemente dal fatto che la violenza sessuale sia avvenuta di recente o in passato);
 - c. qualsiasi altro servizio specializzato che offra supporto medico, forense e psicosociale a breve e/o lungo termine alle vittime di violenza sessuale.

29. Si prega di fornire informazioni sul numero di tali servizi e sul numero di donne e ragazze sostenute annualmente.

30. Indicare le procedure e i tempi per la raccolta e la conservazione delle prove forensi nei casi di violenza sessuale (ad esempio, l'esistenza di protocolli, l'uso di kit antistupro) nei servizi competenti.

31. Descrivere eventuali criteri di accesso applicabili per l'utilizzo di questi servizi (ad esempio, l'affiliazione a un'assicurazione sanitaria nazionale, lo stato di residenza, la precedente segnalazione del caso alla polizia, altro).

Articolo 31: Custodia, diritti di visita e sicurezza

32. Si prega di indicare se, in base alla legislazione nazionale, gli episodi di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione devono essere presi in considerazione nella determinazione dei diritti di custodia e visita dei bambini. In caso affermativo, si prega di chiarire in che misura tali disposizioni:

- a. elencare esplicitamente la violenza domestica come criterio da prendere in considerazione per decidere l'affidamento e/o i diritti di visita nella legislazione applicabile. In caso affermativo, si prega di chiarire se questo criterio è o è stato applicato nella pratica per la determinazione dei diritti di custodia e di visita;
- b. riconoscere il danno che la violenza assistita da un genitore contro l'altro ha su un bambino;
- c. garantire che l'affidamento al genitore non violento sia preferito all'affidamento;
- d. prevedere l'esame dei procedimenti civili relativi alla determinazione dell'affidamento o dei diritti di visita alla ricerca di una storia di violenza domestica tra le parti;
- e. prevedere che i giudici effettuino valutazioni del rischio o richiedano la divulgazione di valutazioni del rischio elaborate dalle forze dell'ordine o da altri soggetti competenti per le vittime di violenza domestica, al fine di tenerne conto e determinare l'interesse superiore del minore nel contesto delle decisioni sull'affidamento e sulle visite.

33. Descrivere le misure adottate per garantire che i giudici, gli esperti nominati dal tribunale e gli altri professionisti legali:

- a. avere una conoscenza sufficiente della legge e una comprensione delle dinamiche della violenza nelle relazioni di intimità, compreso l'impatto psicologico della violenza assistita sul bambino;
- b. tenere in debita considerazione le rimostranze delle vittime nei casi di violenza domestica e ascoltare i bambini vittime/testimoni, se del caso, nella determinazione dei diritti di custodia e visita;
- c. sono informati dell'infondatezza delle nozioni di "alienazione parentale"² o di concetti analoghi che vengono utilizzati per mettere in ombra la violenza e il controllo esercitati dagli autori di violenza domestica sulle donne e sui loro figli.

34. Fornire dettagli sulle procedure in atto per garantire che il tribunale competente per le questioni relative alla famiglia cooperi/comunichi con altri organismi/professionisti pertinenti, tra cui, ma non solo, i tribunali penali, le agenzie per l'applicazione della legge, le autorità sanitarie e scolastiche e i servizi di sostegno alle donne specializzate quando si prendono decisioni sull'affidamento e sulle visite o quando si offre la mediazione in materia di diritto di famiglia. Si prega di specificare se la legge fornisce un quadro giuridico per una qualsiasi delle procedure in vigore.

35. Fornire informazioni dettagliate sulle procedure in atto (compreso, se del caso, il personale utilizzato, le infrastrutture specifiche disponibili), nell'esercizio dei diritti di custodia e visita, per:

- a. eliminare il rischio che il genitore maltrattato subisca ulteriori violenze;
- b. eliminare il rischio che il bambino assista o subisca violenza;
- c. garantire che il personale responsabile sia addestrato e che le strutture siano adatte a consentire visite sorvegliate in sicurezza.

36. Indicare se le disposizioni nazionali prevedono la revoca dei diritti dei genitori nelle sentenze penali se l'interesse superiore del minore, che può includere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in altro modo.

Articolo 48: Divieto di procedimenti alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie o di sentenze di condanna

Diritto penale:

37. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che i processi alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie siano vietati nei procedimenti penali relativi a casi che coinvolgono le diverse forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul.

² Nelle sue relazioni di valutazione di base, il GREVIO ha costantemente fatto riferimento alla dichiarazione del dicembre 2017 dell'Associazione Europea per la Psicoterapia (EAP), che richiama l'attenzione sul fatto che i concetti di "sindrome di alienazione parentale" (PAS) e "alienazione parentale" (PA) non sono adatti all'uso in qualsiasi pratica psicoterapeutica. Questa dichiarazione dell'EAP, composta da 128 organizzazioni di psicoterapia di 41 Paesi europei, funge da principio guida per gli psicoterapeuti europei. Inoltre, nel febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato la nuova bozza della Classificazione Internazionale delle Malattie, 11a revisione (ICD-11) e ha confermato di aver eliminato l'alienazione parentale dal termine indice dell'ICD-11 finale. Si veda anche la dichiarazione della Piattaforma dei meccanismi di esperti indipendenti sulla discriminazione e la violenza contro le donne ([Piattaforma EDVAW](#)) del maggio 2019 "[La violenza del partner intimo contro le donne è un fattore essenziale nella determinazione dell'affidamento dei figli, dicono gli esperti dei diritti delle donne](#)".

38. Nel caso in cui esistano procedure volontarie di risoluzione alternativa delle controversie per qualsiasi reato che rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione di Istanbul, come la conciliazione o la mediazione, si prega di fornire informazioni sulle garanzie incorporate per assicurare il consenso libero e informato della vittima a tali procedure e sulle misure adottate per evitare che vengano esercitate pressioni dirette o indirette sulla vittima. Si prega inoltre di specificare se l'offerta di processi alternativi di risoluzione delle controversie può comportare l'interruzione delle indagini e dell'azione penale o altre conseguenze per la vittima.

Diritto civile:

39. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire che i processi alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione o le procedure che possono essere considerate equivalenti a quest'ultima, non siano utilizzati nei procedimenti di diritto familiare, come i procedimenti di divorzio o i procedimenti relativi all'affidamento e alla visita dei figli, in presenza di una storia di violenza.

Articoli 49 e 50: obblighi generali e risposta immediata, prevenzione e protezione

40. Descrivere le risorse umane, finanziarie e tecniche fornite alle forze dell'ordine per rispondere diligentemente e indagare su tutti i casi di violenza contro le donne, compresa la loro dimensione digitale.

41. Quali misure sono state adottate per garantire che i locali delle stazioni di polizia siano accessibili e adatti ad accogliere e interrogare le vittime di violenza, garantendo la loro privacy? È possibile denunciare casi di violenza contro le donne in luoghi diversi dalle stazioni di polizia, anche attraverso strumenti digitali?

42. Si prega di spiegare se esistono unità specializzate di polizia/procura per indagare e perseguire la violenza contro le donne e specificare:

- a. per quali forme di violenza contro le donne sono competenti;
- b. se tali unità esistono in tutti i distretti di polizia/procura del Paese.

43. Descrivere le misure adottate per garantire indagini rapide e procedimenti giudiziari efficaci nei casi di violenza contro le donne e di violenza domestica, come ad esempio la definizione di priorità attraverso il fast-tracking, il benchmarking o altre iniziative, senza compromettere l'accuratezza delle indagini.

44. Sono state adottate misure per incoraggiare le donne e le ragazze che subiscono una delle forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul a denunciare gli episodi di violenza alle autorità? Si prega di fornire esempi di tutte le misure adottate per infondere fiducia nei funzionari incaricati dell'applicazione della legge, comprese quelle volte ad affrontare le difficoltà linguistiche o procedurali che incontrano quando presentano le denunce, in particolare quelle delle donne migranti, delle donne richiedenti asilo, delle donne con disabilità, delle donne con problemi di dipendenza e di altre donne e ragazze a rischio di discriminazione intersettoriale.

45. Indicare se esistono protocolli/procedure operative standard o linee guida per gli agenti di polizia che forniscono indicazioni su come ricevere le denunce, interrogare le vittime, indagare e raccogliere le prove nei casi di stupro e violenza sessuale, violenza domestica, violenza psicologica, stalking, molestie sessuali (comprese le manifestazioni online), matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili e sterilizzazione/aborto forzato. Si prega di fornire informazioni su come le autorità garantiscono la raccolta completa di prove oltre alla testimonianza della vittima.

46. Descrivete gli sforzi compiuti per identificare e affrontare tutti i fattori che contribuiscono al logoramento (il processo in cui i casi escono dal sistema di giustizia penale) nei casi di violenza contro le donne e di violenza domestica.

47. Indicare se sono state adottate misure legislative o di altro tipo per rilasciare un permesso di soggiorno rinnovabile alle donne migranti vittime di una delle forme di violenza previste dalla Convenzione di Istanbul, se l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario ai fini della loro cooperazione nelle indagini o nei procedimenti penali.³

Articolo 51: Valutazione e gestione del rischio

48. Descrivere gli strumenti di valutazione del rischio standardizzati e obbligatori utilizzati da tutte le autorità competenti in tutte le regioni per le forme di violenza contro le donne come lo stalking, la violenza commessa in nome del cosiddetto onore e la violenza domestica e in che misura questi strumenti vengono utilizzati nella pratica per valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di violenza ripetuta al fine di prevenire ulteriori violenze. Si prega di specificare se i seguenti elementi sono considerati come bandiere rosse quando si effettua la valutazione del rischio:

- a. il possesso o l'accesso alle armi da fuoco da parte dell'autore del reato;
- b. la richiesta di separazione/divorzio da parte della vittima o la rottura della relazione;
- c. gravidanza;
- d. precedenti atti di violenza;
- e. la preventiva emissione di una misura restrittiva;
- f. minacce dell'autore di portare via i figli comuni;
- g. atti di violenza sessuale;
- h. minacce di uccidere la vittima e i suoi figli;
- i. minaccia di suicidio;
- j. comportamenti coercitivi e di controllo.

49. Si prega di specificare in che modo viene assicurata un'efficace cooperazione tra le diverse autorità statutarie e i servizi specializzati di supporto alle donne nella valutazione dei rischi e se i rischi identificati vengono gestiti dalle forze dell'ordine sulla base di piani di sicurezza individuali che includono anche la sicurezza dei figli della vittima.

50. Descrivere gli sforzi compiuti per analizzare retrospettivamente tutti i casi di uccisioni di donne basate sul genere, nel contesto della violenza domestica e di altre forme di violenza contro le donne, per identificare l'esistenza di eventuali lacune sistemiche nella risposta istituzionale delle autorità, con l'obiettivo di prevenire tali atti in futuro.

Articolo 52: Ordini di divieto di emergenza

51. Sono state adottate misure legislative o di altro tipo per introdurre e/o modificare il quadro giuridico che disciplina i provvedimenti di blocco di emergenza al fine di allinearli ai requisiti dell'articolo 52? In caso affermativo, specificare se:

- a. Gli ordini di blocco d'emergenza possono rimanere in vigore fino a quando la vittima non può ottenere un ordine di protezione ordinato dal tribunale, al fine di garantire che non si verifichino lacune nella protezione;
- b. le donne vittime di violenza domestica ricevano sostegno e consulenza in modo proattivo da parte dell'autorità competente a emettere un ordine di sbarramento d'emergenza;

³ Questa domanda si riferisce all'obbligo contenuto nell'articolo 59, paragrafo 3. Gli Stati contraenti che hanno formulato una riserva in merito all'articolo 59 possono rispondere a questa domanda, ma non sono tenuti a farlo.

- c. I bambini sono specificamente inclusi nei divieti di contatto emessi in base all'ordine di restrizione d'emergenza;
- d. eventuali eccezioni ai divieti di contatto e in quali circostanze.

52. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per far rispettare gli ordini di blocco di emergenza e sulle risposte a eventuali violazioni di tali ordini.

Articolo 53: Ordini restrittivi o di protezione

53. Sono state adottate misure legislative o di altro tipo per introdurre e/o modificare il quadro giuridico che disciplina gli ordini di restrizione e protezione al fine di allinearli ai requisiti dell'articolo 53? In caso affermativo, specificare se:

- a. Gli ordini restrittivi o di protezione sono disponibili - nell'ambito di procedimenti penali e/o su richiesta dei tribunali civili - per le donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, tra cui la violenza domestica, lo stalking, le molestie sessuali, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, la violenza legata al cosiddetto onore e le manifestazioni digitali della violenza contro le donne e le ragazze;
- b. i bambini sono specificamente inclusi negli ordini di protezione;
- c. siano previste eccezioni ai divieti di contatto e, in caso affermativo, in quali circostanze possano essere concesse.

54. Fornire informazioni sulle misure adottate per far rispettare gli ordini di protezione e sulle risposte alle eventuali violazioni di tali ordini.

Articolo 56: Misure di protezione

55. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire quanto segue:

- a. che l'agenzia competente informi la vittima quando l'autore di reato fugge o viene rilasciato temporaneamente, almeno quando la vittima o la sua famiglia potrebbero essere in pericolo (paragrafo 1 *b*);
- b. la tutela della privacy e dell'immagine della vittima (paragrafo 1 *f*);
- c. la possibilità per le vittime di testimoniare in aula senza essere presenti o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, in particolare attraverso l'uso di tecnologie di comunicazione appropriate, ove disponibili (paragrafo 1 *i*);
- d. la fornitura di servizi di supporto adeguati per le vittime, in modo che i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e presi in considerazione (paragrafo 1 *e*).

Parte III: Tendenze emergenti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica

56. Si prega di fornire informazioni sui nuovi sviluppi successivi all'adozione del rapporto di valutazione di base del GREVIO sul vostro Paese:

- a. tendenze emergenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica, comprese le sue manifestazioni digitali (tipi di perpetrazione, gruppi di vittime, forme di violenza);
- b. tendenze emergenti nella giurisprudenza nazionale in materia di violenza contro le donne;
- c. tendenze emergenti nell'allocazione di fondi e budget da parte delle autorità statali;
- d. approcci innovativi alla prevenzione primaria, ad esempio nuovi destinatari e mezzi di comunicazione, partenariati pubblico/privato, ecc.
- e. tendenze emergenti relative all'accesso all'asilo e alla protezione internazionale per le donne vittime di violenza contro le donne.

Parte IV: Dati amministrativi e statistiche

57. Si prega di fornire statistiche annuali per due anni solari completi precedenti al ricevimento del presente questionario sui dati amministrativi e giudiziari relativi a:

- a. il numero di segnalazioni, indagini avviate, azioni penali, condanne definitive e sanzioni comminate in relazione a tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica previste dalla Convenzione di Istanbul;
- b. il numero di provvedimenti di blocco di emergenza emessi dalle autorità competenti, il numero di violazioni di tali provvedimenti e il numero di sanzioni comminate a seguito di tali violazioni;
- c. il numero di ordini di protezione emessi, il numero di violazioni di tali ordini e il numero di sanzioni imposte a seguito di tali violazioni;
- d. dati sul numero di decisioni emesse dai tribunali per la famiglia in materia di custodia/visita/residenza dei figli che hanno espressamente tenuto conto di episodi di violenza domestica.

